

## SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 6 DICEMBRE 1877

al Codice penale sono letteralmente quelle che furono approvate e votate dal Senato nella tornata del 25 maggio 1875, salva una modificazione nel primo articolo, richiesta da che ora accompagnano, non già l'intero Codice, ma il primo libro di esso.

Consequentemente, non credo di dover venire giustificando disposizioni le quali si giustificano di per se stesse. Che se sorgesse alcuna obbiezione, allora la Commissione, ed io, per mia parte, daremo gli schiarimenti che potessero essere richiesti.

**PRESIDENTE.** Se nessuno domanda la parola dichiarato chiusa la discussione generale su queste disposizioni preliminari.

(La discussione è chiusa.)

Passeremo alla votazione degli articoli.

« Art. 1. Il primo libro del Codice penale per il regno d'Italia e gli articoli di procedura penale, annessi alla presente legge sono approvati. Un decreto reale, dopo la promulgazione dell'intero Codice, stabilirà il giorno dal quale esso, unitamente agli anzidetti articoli di procedura penale, dovrà entrare in osservanza, non più tardi del 1° gennaio 1879. »

Lo metto ai voti.

(È approvato.)

« Art. 2. Un esemplare di detto Codice, stampato nella tipografia reale, firmato dal Re e contrassegnato dal guardasigilli ministro di grazia e giustizia, servirà di originale, e sarà custodito negli archivi generali del regno.

« Entro un mese dalla pubblicazione di questa legge, un esemplare stampato del Codice verrà trasmesso a ciascun comune del regno per essere depositato nella sala del Consiglio comunale, ed ivi tenuto esposto durante un mese successivo per sei ore in ciascun giorno, affinché ognuno possa prenderne cognizione. »

Lo metto ai voti.

(È approvato.)

« Art. 3. Le pene inflitte dalle leggi ora vigenti e non ammesse nel nuovo Codice, sono, nella loro esecuzione commutate di diritto in quelle fra le nuove pene che per natura e gravità meglio ad esse corrispondono; e saranno alle medesime applicabili le disposizioni del Codice relative alla commutazione o surrogazione del lavoro per le pene pecuniarie non pagate, all'ammissione nelle colonie agricole ed industriali, ed alla liberazione provvisoria per le pene restrittive della libertà personale non interamente scontate all'attuazione del Codice medesimo.

« Le controversie sulla commutazione ed esecuzione delle pene saranno decise dalle sezioni degli appelli correzionali. »

Lo metto ai voti.

(È approvato.)

« Art. 4. Fino a che tutti gli stabilimenti penali non siano conformati al sistema di pene ordinato dal nuovo Codice, le pene si scontreranno negli stabilimenti attuali nei modi più conformi alle disposizioni del Codice, che saranno determinati con decreto reale, sentito il Consiglio di Stato.

« Il Governo del Re è autorizzato, dal giorno dell'approvazione del Codice, a far procedere nelle forme volute dalle leggi, alle opere occorrenti per la preparazione degli stabilimenti penali dal medesimo prescritti, entro il limite della spesa di due milioni in ciascun anno fino al loro compimento.

« La detta somma sarà stanziata nella parte straordinaria del bilancio annuale del Ministero dell'interno. »

Se nessuno domanda la parola metto ai voti questo articolo 4.

**FAVALE.** Domando la parola.

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Favale.

**FAVALE.** Io pregherei la Commissione e il Ministero a ritirare il secondo e terzo alinea di questo articolo.

Mi pare che trattandosi di una spesa di due milioni all'anno, che deve proseguire indefinitamente, fino a che tutti gli stabilimenti penali siano ultimati, sia necessaria una legge speciale...

**PRESIDENTE.** Ed è questa la legge speciale.

**FAVALE...** una legge corredata degli opportuni documenti da cui si veda quale sia lo stato degli stabilimenti penali, quali occorra rifare, quali migliorare, quali costruire di sana pianta.

Mi pare che una spesa così importante, e che vincola una serie indefinita di bilanci futuri, non possa essere votata a questo modo, in un articolo del Codice penale, senza ulteriori informazioni. Come con questo articolo si vogliono stanziare due milioni, se ne potevano richiedere uno, tre, quattro, che so io ma io credo che la Camera non possa votare se non con piena cognizione di causa, e conoscendo quali sieno le esigenze di questo servizio.

**MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA.** Faccio osservare all'onorevole Favale, che l'articolo che egli ha sotto li occhi è perfettamente lo stesso già stato votato dal Senato, come testè ho indicato.

Doveva necessariamente in questa legge disporsi un regime transitorio, durante il quale le pene stabilite nel nuovo Codice penale dovessero continuare ancora provvisoriamente ad esporsi negli antichi locali, che non tutti possono essere riducibili alle condizioni della nuova penalità.

Si faceva l'obbiezione, esserè inevitabile una serie